

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERIOLI, CAMBA, PUCCI di BARSENTO

Presentata il 19 giugno 1970

**Modifiche all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692,
riguardante l'assistenza di malattia ai pensionati**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 4 agosto 1955, n. 692, venne estesa ai pensionati di invalidità e vecchiaia l'assistenza di malattia nelle forme previste per i lavoratori in attività di servizio. Tale assistenza venne concessa anche ai familiari dei pensionati (purché conviventi e a carico), tra i quali i figli legittimi ed equiparati. Per questi ultimi, però, il diritto all'assistenza venne riconosciuto soltanto fino al compimento del 18° anno di età, salvo che per quelli inabili al lavoro per i quali non venne posto alcun limite di età.

Per i figli dei lavoratori in attività di servizio, invece, le norme in vigore prevedono un trattamento più favorevole. Infatti, da un lato il limite dei diciotto anni è prorogato fino al compimento del ventunesimo anno di età per quelli che frequentano una scuola professionale o secondaria e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, per quelli che frequentano l'università. Dall'altro lato non è previsto alcun limite di età non solo per coloro che sono permanentemente inabili al lavoro, ma anche per le figlie nubili, sempre che vivano a carico del lavoratore assicurato.

Dal confronto dei trattamenti di assistenza sanitaria spettanti rispettivamente ai figli dei lavoratori e ai figli dei pensionati appare, dunque, evidente una notevole sperequazione a danno dei secondi. A questi, infatti, non è consentita la proroga del limite di età a ventuno od a ventisei anni anche se frequentano una scuola professionale o media superiore, oppure l'università; né è consentita, indipendentemente dall'età, l'assistenza sanitaria alle figlie nubili del pensionato viventi a carico del medesimo.

Tale sperequazione è tanto più ingiusta se si pensa che rispetto al lavoratore in attività è proprio il pensionato avente figli ancora a proprio carico colui che appare bisognoso di una maggiore protezione sociale, dal momento che la pensione di cui è titolare è in linea di massima sensibilmente inferiore alle ultime retribuzioni percepite.

La presente proposta di legge, alla quale ci auguriamo non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio, mira appunto ad eliminare tale sperequazione, equiparando il trattamento di assistenza sanitaria dei figli dei pensionati a quello attualmente in vigore per i figli dei lavoratori in attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai figli legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di diciotto anni e senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro e se si tratta di figlie nubili. Per i detti familiari il limite di età di diciotto anni è elevato a ventuno se frequentano una scuola professionale o secondaria e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, se frequentano l'università ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario in corso, mediante prelievo delle somme occorrenti dal capitolo dello Stato di previsione del Ministero del tesoro riguardante i provvedimenti legislativi in corso.